



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, proposto dalla Casa di Cura “Villa Maria” s.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, Sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, Regione Molise, Asrem, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Medical Center s.r.l., Gea Medica, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto commissariale n. 35 del 27.10.2022 del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l'anno 2022”, ivi incluso l'Allegato n. 1 - Documento Tecnico del Gruppo di Lavoro - e dell'Allegato n. 2 - schema di “Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie” per l'anno 2022, comunicati alla ricorrente con nota della ASREM n. prot. 112442 del 28.10.2022 e di ogni atto a esso consecutivo e connesso;

dello schema di “Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie” per la ricorrente per l'anno 2022 e della nota di trasmissione della ASREM n. prot. 117298 dell'11.11.2022 e di ogni atto a esso consecutivo e connesso;

del provvedimento della ASREM n. prot. 126485 del 5.12.2022 avente ad oggetto con cui la P.A. procedente ha comunicato alla ricorrente che si comunica che “non si provvederà ad accettare e contabilizzare le fatture emesse da codesta struttura e afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate nell'ultimo bimestre dell'anno 2022”;

ove occorra:

dello schema del “PO 2022-2024” trasmesso ai ministeri con invio SIVEAS n. 109 del 10.10.2022 i cui contenuti restano sconosciuti alla ricorrente in quanto mai comunicato, con riserva di esperire motivi aggiunti;

nonché di ogni parere e verbale adottato dal Tavolo Tecnico ove pregiudizievole per la ricorrente, mai comunicati alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti, con riserva di esperire successivi motivi aggiunti;

tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ricordati i contenuti dei decreti cautelari nn. 143 e 145 del 2022, specificamente richiamati dal ricorso in epigrafe, recanti la seguente motivazione:

*“Considerato che la ricorrente si duole, in estrema sintesi, che a seguito degli atti impugnati, e per il fatto che essa ha già esaurito il proprio budget per l'anno in corso –fissato, peraltro, solo dal recente decreto n. 35 in epigrafe-, le venga di fatto preclusa (indipendentemente dalla circostanza della sottoscrizione, da parte sua, del proposto accordo contrattuale per l'anno 2022) l'erogazione di qualsiasi prestazione, per il Sistema sanitario regionale e nazionale, nella parte terminale dell'anno 2022;*

*Ritenuto che gli atti investiti dall'impugnativa determinino oggettivamente un impatto gravemente pregiudizievole sulle attività della società ricorrente e sulle garanzie per l'utenza;*

*Richiamata l'esigenza di fondo di contemperare la necessità del contenimento della spesa pubblica con quella di non far venir meno, nell'offerta all'utenza, la continuità di un nucleo minimo di prestazioni sanitarie essenziali;*

*Considerato che la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare corredata il ricorso non potrà aver luogo che alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023;*

*Rilevato che, per quanto esposto, l'istanza in esame è suscettibile di parziale accoglimento, nei ristretti limiti entro i quali possa reputarsi esistente il requisito della estrema gravità e urgenza;*

*Ritenuto, all'esito di una valutazione debitamente comparativa degli interessi in conflitto, che per l'arco di tempo dal ... al 31 dicembre 2022 la ricorrente debba*

*interinalmente rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni:*

- *prestazioni c.d. salvavita;*
- *prestazioni di ricovero con classe di priorità “A” o superiore;*
- *assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero post operatorio;*

*Rilevato, pertanto, che l’efficacia giuridica degli atti oggetto di gravame debba essere immediatamente sospesa per la parte in cui tali atti inibiscono anche l’esecuzione delle prestazioni appena indicate;”*

Osservato che la Casa di Cura “Villa Maria” allega (pagg. 6-7 e 28 del ricorso), con un principio di documentazione sul punto, di avere un certo numero di ricoveri in corso, o programmati, i quali rientrerebbero in due delle categorie testé indicate;

Considerato, pertanto, che anche nei riguardi dell’odierna ricorrente debbano essere applicate le considerazioni sopra riportate (sempre con salvezza, naturalmente, delle verifiche del caso da parte delle Amministrazioni competenti);

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente nei limiti di cui in motivazione, con efficacia per le prestazioni che verranno rese a partire dalla pubblicazione del presente decreto e fino a tutto il 31 dicembre del 2022.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 gennaio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 13 dicembre 2022.

**Il Presidente**

**Nicola Gaviano**

**IL SEGRETARIO**